

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	681
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3092)	681
PRESIDENTE	681, 683, 685, 686
COLASANTO	683
PETRUCCI	683
BIMA	683
BOGONI	684
MATTARELLA, <i>Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni</i>	684, 685
CERRETI	684
TROISI	684
Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3093)	696
PRESIDENTE	696, 697
GATTO, <i>Relatore</i>	696
BOGONI	697
TROISI	697
BENSI	697
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	698

La seduta comincia alle 11.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Simonini e Vigo.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3092).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Di detto disegno di legge sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha sentito la necessità di coordinare in un testo unico le norme che disciplinano le « competenze accessorie » del personale dipendente.

Attualmente, le disposizioni in parola sono contemplate nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 ottobre 1947,

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

n. 1182 (allegato 1), nella legge 8 luglio 1949, n. 464, nella legge 17 febbraio 1950, n. 53; nella legge 13 ottobre 1950, n. 908.

Il Ministero in parola, nel compiere tale opportuno lavoro di coordinamento, ha voluto raggiungere queste finalità:

1°) adeguare le norme in vigore alle nuove esigenze dell'Amministrazione e dei servizi;

2°) rendere la misura delle competenze medesime più aderente alle condizioni di lavoro espletato dal personale,

3°) armonizzare le competenze accessorie con il nuovo trattamento economico fatto al personale,

4°) introdurre qualche nuova indennità non prevista nelle vigenti leggi, e ciò in considerazione dei progressi tecnici delle telecomunicazioni, che si sono verificati anche recentemente.

Il disegno di legge — che è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, riunita in sede legislativa nella seduta del giorno 17 corrente mese — si compone di trentacinque articoli, cui è aggiunta una tabella contenente il premio di maggiore produzione da corrispondere al personale.

Gli articoli del disegno di legge sono raggruppati in otto capitoli, ciascuno dei quali ha l'oggetto che segue:

1°) Il capo primo — che contiene gli articoli da 1 a 7 — contempla l'indennità di missione e di trasferimento nonché la indennità da corrispondere al personale addetto alle linee telegrafiche e telefoniche.

2°) Il capo secondo — comprensivo degli articoli da 8 a 14 — prevede la corresponsione delle indennità per servizio straordinario.

Al riguardo è opportuno rilevare che la norma, contenuta nell'articolo 8, precisa la natura del lavoro straordinario come quello eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo, per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del prescritto lavoro ordinario.

3°) Il capo terzo — che è formato dal solo articolo 15 — disciplina la corresponsione del premio di maggiore produzione, che può essere corrisposto fino all'importo massimo indicato nella tabella di cui è stata fatta menzione in precedenza.

4°) Il capo quarto — che racchiude soltanto l'articolo 16 — prevede l'indennità mensile da corrispondere al personale addetto agli uffici istituiti presso le stazioni ferroviarie, i porti, gli aeroporti, le sedi di confine, gli uffici autonomi di sdoganamento nonché al personale viaggiante.

5°) Il capo quinto — che comprende gli articoli 17 e 18 — ha per oggetto l'indennità per servizio serale e notturno.

6°) Il capo sesto — sotto il quale sono racchiusi gli articoli 19 e 20 — prevede la corresponsione della indennità dovuta al personale in servizio negli uffici ambulanti e nautanti od in servizio viaggiante di messaggere.

7°) Il capo settimo — costituito dal solo articolo 21 che, sotto un certo aspetto, è il più delicato — disciplina la indennità « maneggio valori » che, mensilmente, deve essere corrisposta ai cassieri e controllori, ai magazzinieri delle carte valori e controllori, al personale addetto ai servizi di cassa, risparmi, vaglia, conti correnti.

8°) Il capo ottavo — che comprende gli articoli da 22 a 32 — prevede la corresponsione di indennità varie e disciplina le modalità per corrispondere tali indennità.

La norma — dettata dall'articolo 33 — esplicitamente deroga a tutte le disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 34 — in conformità della norma prevista dall'articolo 81 della Costituzione — precisa che l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte, con le disponibilità dei propri bilanci, alla maggiore spesa che sosterranno in applicazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

L'articolo 35, infine, stabilisce la decorrenza delle nuove norme, che è quella del 1° luglio 1956.

Onorevoli colleghi, nel porre termine alla sintetica relazione fatta sul disegno di legge in esame — che per la sua importanza avrebbe meritato uno studio analitico — devo compiacermi che le giuste aspirazioni del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono state accolte. Penso che il detto personale — non sempre tenuto nella considerazione che merita — debba ritenersi soddisfatto per lo meno per questa parte che riguarda le competenze accessorie ad esso dovute.

Il riesame di una materia così complessa ha eliminato molti inconvenienti che esistevano ed ha attuato veramente una buona perequazione, sempre in merito alle indennità, come è stato da me messo in evidenza all'inizio di questa relazione.

Nel mentre sono sicuro che il personale di quelle due Aziende di Stato — incoraggiato da queste nuove provvidenze — continuerà ad assolvere il proprio lavoro con sempre maggiore passione, invito la Commissione a dare

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

il proprio voto favorevole al presente disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

COLASANTO. Do atto al Governo di aver accolto la quasi totalità delle richieste del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che è rimasto insoddisfatto solo in alcune questioni marginali che, ci auguriamo, saranno risolte favorevolmente in seguito. Per ora i posteografici aspirano soltanto a vedere subito approvato il presente disegno.

Pertanto auspico che la Commissione voglia procedere all'immediata approvazione del disegno di legge.

PETRUCCI. Mi associo a quanto è stato brillantemente detto dall'onorevole relatore e dall'onorevole Colasanto circa la necessità di giungere ad una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

BIMA. Mi associo anzitutto a quanto detto da coloro che mi hanno preceduto.

Una osservazione, però, vorrei fare all'onorevole Ministro. A mio modo di vedere (e credo sia quello del Ministro) l'Azienda delle poste è una azienda a carattere industriale e di produzione anche se produce dei servizi. A me sembra che nello stendere questo progetto di legge, che viene incontro ai desideri della categoria, forse non si è tenuto sufficientemente conto delle esigenze, delle caratteristiche e delle peculiarità cui sono informati i servizi, soprattutto della necessità di dare una adeguata valutazione alle specializzazioni inerenti ai servizi stessi e quindi alle retribuzioni delle categorie che questi servizi speciali assolvono. Ho voluto chiedere ad alcuni dirigenti di azienda quale sia la differenziazione del trattamento economico esistente tra il personale ordinario non qualificato e quello specializzato; questa differenziazione non è inferiore a circa il 20 per cento del trattamento globale. A me pare che invece nel disegno di legge in esame tale esigenza di differenziazione non è sufficientemente accentuata e mi riferisco per esempio al capitolo « Compensi vari », articolo 23, per elementi impiegati che adempiono all'incarico della manutenzione degli apparecchi telegrafici, ecc.

Si tratta, onorevoli colleghi, di personale specializzato che svolge compiti di carattere particolare ma per il quale, in sede di retribuzione, non si ha l'adeguato compenso.

Credo che sia nello stesso interesse della azienda di dare una retribuzione adeguata alla specializzazione dei compiti assolti dalle varie categorie: ciò vale anche per l'arti-

colo 25 che prevede per il personale tecnico delle indennità di servizio di 250 lire; per l'articolo 26 che contempla indennità mensile per coloro che sono in possesso della conoscenza di una lingua straniera nella misura di lire 5 mila, mentre per ogni altra lingua straniera, conosciuta oltre la prima, vengono concesse 2 mila lire in aggiunta alle 5 mila.

Un'ultima osservazione a proposito dell'articolo 22 che tratta dei fattorini telegrafici. È una categoria per la quale tanto il Parlamento che il Ministero hanno sempre dimostrato una particolare sensibilità allorché si dovette estendere a questa categoria il trattamento previdenziale. Poiché l'Amministrazione deve essere orientata verso la motorizzazione di questi servizi e comunque premiare coloro che disimpegnano il servizio stesso con mezzi più celeri dei normali, forse sarà bene riesaminare, eventualmente in altra sede, le indennità corrisposte ai fattorini in considerazione dell'onere di manutenzione e di esercizio del mezzo motorizzato.

Credo di dover concludere manifestando il mio parere favorevole per questo provvedimento e pregando l'onorevole rappresentante del Governo di voler esaminare successivamente — se non ritenga di volerle accogliere subito — queste mie osservazioni che credo rispondano anche alle esigenze di una azienda moderna quale quella delle poste e delle telecomunicazioni.

PRESIDENTE. L'osservazione fatta dall'onorevole Bima avrebbe consistenza se il premio o i premi, di cui ha fatto particolare menzione, fossero gli unici; egli deve, invece, inquadrare quelle particolari indennità alle categorie specifiche nel complesso dei premi e delle indennità e tenere presente per esempio il capitolo terzo, importantissimo, che riguarda i premi di maggiore produzione.

BIMA. Riguarda tutti.

PRESIDENTE. Ma è proporzionato alle qualità, alle categorie, alla esperienza.

Si potrebbe obiettare che la dizione « può » si trasforma in cosa costante. Ma se si aggiunge a quel modesto premio, dato alle categorie qualificate, il premio dell'orario straordinario, il premio del lavoro notturno e la indennità di maggiore produzione, si hanno cifre non disprezzabili.

Condivido il pensiero dell'onorevole Bima sulla necessità di favorire e promuovere la specializzazione; difatti allorché fui Ministro delle poste e delle telecomunicazioni solevo dare ai telefonici in particolari condizioni eco-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

nomiche, a fine d'anno, un premio prelevandolo dall'attivo della azienda.

Non vorrei però, che ci limitassimo a guardare esclusivamente quel tanto che può sembrare negativo e trascurassimo quanto di positivo è nel disegno di legge e che ha indotto le categorie interessate a dimostrare la loro soddisfazione.

BOGONI. Il nostro gruppo ha presentato al Senato degli emendamenti di cui parte sono stati accolti. Naturalmente le modifiche ottenute non rispondono completamente alla desiderata della categoria. Il disegno di legge, però, è stato approvato dal Senato; provvedimento che è atteso da anni perché sono anni che i postelegrafonici si battono.

Ritengo perciò che esso debba essere approvato nel testo trasmesso dal Senato anche se in esso affiorano varie lacune. Vi sono articoli che dovrebbero essere modificati ma che non possiamo, giacché ciò porterebbe ad un ritardo dell'approvazione definitiva.

Do solo un cenno degli articoli da modificare: gli articoli 15, 19 e 27. L'articolo 15 contiene un comma *d*) che riguarda le malattie e che non mi sembra sufficientemente equo.

Vi è poi il problema delle ore di lavoro che vorremmo fossero ridotte a sette.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il problema viene studiato in altra sede.

BOGONI. Sappiamo che il rappresentante del Governo e l'Amministrazione delle poste non hanno lesinato sforzi ma il Tesoro è stato molto avaro per quel che riguarda i postelegrafonici.

Confidiamo che, approvata questa legge, si cominci subito a cercare di correggere quello che è correggibile. D'altronde ci riserviamo in avvenire di continuare la nostra battaglia perché vengano ulteriori miglioramenti.

Prima di chiudere questo mio intervento desidero esprimere, anche io, la sensazione che i postelegrafonici vengano considerati come personale statale più che come dipendenti di una azienda di produzione. Avanzo inoltre una richiesta formale all'onorevole rappresentante del Governo e spero che possa essere da lui accettata. L'ultimo articolo stabilisce che la legge vada in vigore dal 1956; i postelegrafonici dovrebbero quindi percepire gli arretrati, il che essi attendono con impazienza. Pregherei di voler dare corso al più presto possibile al pagamento di queste cifre senza aspettare la pubblicazione della legge

sulla *Gazzetta Ufficiale*. Non presento un ordine del giorno al riguardo, ma faccio appello alla buona volontà del Ministro, che, del resto, egli ha già dimostrata.

CERRETI. Vorrei associarmi completamente alle osservazioni fatte dal collega Bogoni. Mi permetto soltanto di aggiungere poche cose. Innanzitutto il valore di questo disegno di legge, secondo noi, è dato dal fatto che i postelegrafonici, come sottolineava giustamente il collega Bogoni, hanno dovuto impegnare durante alcuni anni, una lotta severa per poter giungere ad un minimo di condizioni di vita. Esso è il risultato di questa azione unitaria ma è tuttora insufficiente.

Vorrei aggiungere qualche cosa alle osservazioni fatte dall'onorevole Bima circa la necessità di compensare adeguatamente la specializzazione. esigenza questa fondamentale dell'Amministrazione delle telecomunicazioni e particolarmente onerosa per l'individuo. Si tratta di impadronirsi di una tecnica fino a pochi anni fa ignorata, ciò che non si ottiene se non con grandi sacrifici che debbono essere ricompensati nel senso che debbono aprire la strada a carriere redditizie.

Sono quindi valide le argomentazioni del collega Bima, però temperate e corrette da quanto esposto dall'onorevole Presidente nella sua risposta. Resta in ogni caso il problema, grave, degli ausiliari e dei salariati che rimangono in condizioni miserevoli o quasi, non vi è protezione per una categoria così importante come quella degli ausiliari. Vi sono anche altre grosse lacune nella legge, per quanto riguarda il lavoro notturno. Le retribuzioni, in questo caso, non sono adeguate allo sforzo richiesto al personale, soprattutto nelle aziende dei telefoni; sforzo mnemonico, nervoso, particolarissimo, tanto è vero che nessuno ignora che, dopo un certo numero di anni di quel faticoso lavoro, molti sono soggetti a deperimento nervoso fortissimo. Si danno casi di persone di 40 anni che non hanno più il loro equilibrio normale; soprattutto le donne.

Fatte queste osservazioni dichiaro che noi consideriamo la legge un fatto positivo, da approvare nel testo attuale per dar soddisfazione a quel minimo di esigenze espresse dalla categoria.

TROISI. Nell'associarmi alla approvazione manifestata dai colleghi, faccio rilevare che i miglioramenti apportati al disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento sono notevoli. Nel complesso il provvedimento arreca notevoli benefici al personale stimolando la produttività.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non tanto ai fini dell'approvazione del presente disegno di legge che mi pare unanimemente prevista e preannunciata, ma per chiarire qualche punto, desidero dire brevi parole.

Da molti onorevoli colleghi intervenuti, è stato rilevato il miglioramento sensibile che la legge, approvata, apporterà alla situazione delle varie categorie.

Al riguardo desidero richiamare soltanto qualche cifra.

In questo momento l'onere a carico della amministrazione per le competenze accessorie, è di circa 6 miliardi annui; con l'approvazione del presente disegno di legge, l'onere diventerà di 10 miliardi e mezzo con un aumento quindi di circa l'80 per cento. Le competenze accessorie, come ricordava l'onorevole Presidente, vanno a molti dipendenti, non in forza di una voce soltanto, ma in forza di varie voci che quindi costituiscono una integrazione sensibile dello stipendio ed è questa integrazione (e rispondo al rilievo fatto dall'onorevole Bima) che distingue e pone in posizione di vantaggio i postelegrafonici in confronto degli altri impiegati statali, proprio in considerazione del carattere economico e industriale dell'amministrazione, che è una azienda di servizi.

All'onorevole Bima che ha prospettato dei rilievi in rapporto a singoli punti, desidero soltanto — soprattutto allo scopo di dimostrare con quanta larghezza il problema è stato visto ed affrontato, larghezza e comprensione che vi sono state anche da parte del Ministero del tesoro che ha dato adesione al provvedimento e da parte dell'attuale Presidente del Consiglio allora soltanto Ministro del bilancio che in sede di incontro con i rappresentanti sindacali aderì alla riconsiderazione del beneficio di maggior produzione che in una prima stesura era stato escluso — ricordare che questo solo beneficio, di per sé stesso, comporta una spesa che si aggira intorno ai 2 miliardi.

A proposito dell'articolo 23, l'onorevole Bima notava come le 1.200 lire di indennità mensile siano piuttosto modesta cifra. A parte il fatto che non si tratta della sola indennità accessoria che viene corrisposta a quegli impiegati, desidero ricordare che tale indennità sarà, fino all'approvazione del presente disegno di legge, di lire 200.

Così per la indennità interpreti. Certo la indennità di 5 mila lire per chi conosce una

lingua e di 2 mila lire in più per ogni altra lingua conosciuta, presa in sé sola rappresenterebbe una indennità molto modesta ma essa si aggiunge alle altre e tutte si aggiungono allo stipendio.

A proposito della importanza che si intende dare alla conoscenza delle lingue e quindi all'incoraggiamento che si deve dare su questa linea, desidero ricordare altre due cifre: fino a questo momento, per l'indennità agli interpreti l'amministrazione ha speso 768.000 lire; con questa innovazione verrà a spendere lire 7.700.000, cioè la cifra iniziale è stata moltiplicata per 10.

Così si può dire, in sostanza, per tutte le varie voci che, comunque, vanno nel complesso ad elevare l'onere, per le competenze accessorie, da 6 miliardi a 10 miliardi e mezzo di lire.

Evidentemente rimangono ancora altri problemi da risolvere; posso dire che l'amministrazione, in questo momento, ne sta esaminando parecchi di carattere fondamentale che non riguardano le competenze accessorie. Debbo però dichiarare che il Governo non assume impegno di rivedere alcuna voce perché, se nel momento stesso in cui approviamo una legge, pensassimo di modificarla, ci metteremmo in una spirale che non darebbe certezza di bilancio all'azienda.

Posso dire che è in corso di esame il problema delle carriere, il che porterà ulteriori benefici al personale, benefici che andranno a conglobarsi con tutti gli altri accordati in questi due ultimi anni con un onere per l'amministrazione che è veramente notevole e che, sotto il profilo della percentuale, è eccessivo e quindi impossibile ad essere sostenuto nel presente esercizio perché finiremmo al termine di questo anno finanziario per avere un carico per il personale, di circa il 90 per cento delle spese generali dell'azienda ciò che costituirebbe una sproporzione e significherebbe che non vi sarebbero mezzi sufficienti per affrontare il problema dei servizi.

Debbo aggiungere, come del resto aveva ricordato l'onorevole Presidente, che il personale ha in questi giorni manifestato vivamente la sua soddisfazione non soltanto per l'approvazione del disegno di legge ma anche per gli emendamenti che, essendo stati accettati ed approvati, lo hanno sensibilmente migliorato ed io non posso che essere lieto che l'approvazione unanime della Camera ponga un punto fermo a questa attesa ansiosa del personale. Assicuro che mi porrò in condizione di potere, al più presto, provvedere alla liquidazione degli arretrati.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

CAPO I.

Indennità di missione e di trasferimento; indennità in luogo della missione al personale addetto alle linee telegrafiche e telefoniche.

ART. 1.

Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Al personale che esegue incarichi ispettivi in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico sia superiore a 5 ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e alle indennità previste dall'articolo 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489, una indennità forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per un giorno.

Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfetaria di cui al precedente comma secondo, è corrisposta quest'ultima indennità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verificano le stesse condizioni previste nei commi stessi.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per il grado iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

(È approvato).

ART. 2.

Agli agenti, ai salariati permanenti e temporanei ed agli operai giornalieri dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafici, nonché agli autisti, comandati a prestare servizio nella

circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

ART. 3.

Al personale di cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori che comportino una assenza di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5, un compenso orario nelle seguenti misure:

	Fra le ore 5 e le 22	Fra le ore 22 e le 5
Capì squadra di 1 ^a e 2 ^a classe, operai e salariati di 1 ^a categoria L.	60	135
Guardasili di ruolo e non di ruolo e salariati di 2 ^a categoria »	50	120
Salariati di 3 ^a e 4 ^a categoria e operai giornalieri »	45	105

Nel computo del periodo di assenza si tiene conto del tempo impiegato per il viaggio, dell'attesa dei mezzi di trasporto, nonché del tempo occorrente per la refezione se trattasi di assenza dalla sede di durata superiore alle otto ore.

Qualora la durata del lavoro effettivamente compiuto superi le otto ore giornaliere, spetta al personale anzidetto anche il compenso straordinario in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente le otto ore.

La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo.

Il trattamento previsto dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di servizio prestato continuativamente nel territorio di uno stesso comune.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativo il servizio prestato nel territorio di un medesimo comune quando non sia interrotto per una durata superiore a 60 giorni.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

Al personale motociclista incaricato della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuita una speciale indennità di lire 50 per ogni giorno nel quale per almeno due ore sia applicato nell'incarico suddetto.

(È approvato).

ART. 4.

Per i percorsi eseguiti a piedi per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti o per recarsi sul lavoro, limitatamente, in questo ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine di ogni lavoro, è corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 25¹/₂ a chilometro.

Nessuna indennità chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sui mezzi pubblici di trasporto o sui piroscafi, ma l'aumento del 20 per cento sul prezzo dei biglietti stessi spetta soltanto per il primo viaggio fatto per raggiungere la località del lavoro e per l'ultimo viaggio al termine dell'incarico.

Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi-posacavi o altri natanti, spetta, per ogni percorso effettuato in mare, l'aumento del 20 per cento sul prezzo del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

L'aumento del 20 per cento non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in città.

Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete una indennità di lire 1 per chilometro percorso.

(È approvato).

ART. 5.

Al personale di cui all'articolo 2 (esclusi i salariati di 4^a categoria e gli operai giornalieri non specializzati), con mansioni di dirigente di zona, dirigente di squadra di lavoro, giuntista di cavi, apparecchiatore, specialista per lavori su mensole, specialista per la posa dei cavi terrestri e subacquei e di circuiti telefonici aerei per altra frequenza, è concessa, limitatamente ai giorni nei quali, per la durata di almeno 8 ore, il personale in parola è effettivamente adibito alle mansioni di cui trattasi entro una distanza inferiore a chilometri 8 dalla sede del Circolo e dalla

sede della zona di appartenenza, una indennità come dal seguente prospetto:

Capi squadra di 1 ^a e 2 ^a classe	
e capi operai	L. 450
Salariati di 1 ^a categoria e	
guardafili di ruolo e non di ruolo	» 425
Salariati di 2 ^a categoria. . .	» 400
Salariati di 3 ^a categoria e	
operai giornalieri specializzati . .	» 350

(È approvato).

ART. 6.

Ai fini della corresponsione della indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli Uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi-zona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.

(È approvato).

ART. 7.

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimone per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

(È approvato).

CAPO II.

Indennità per servizio straordinario.

ART. 8.

È considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario ha titolo al compenso come lavoro straordinario per le ore prestate in più.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

durata del lavoro ordinario prescritta per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

(È approvato).

ART. 9.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nello stesso mese si trascurano, quelle uguali o superiori si valutano un'ora intera.

È vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

(È approvato).

ART. 10.

Per determinare la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni valgono le norme stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

ART. 11.

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegnazione di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dalla Amministrazione centrale per la sostituzione del personale assente.

Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale.

(È approvato).

ART. 12.

Non potranno compiersi mensilmente più di 48 ore di servizio straordinario dagli impiegati e 60 dagli agenti. Sono escluse dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:

a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno;

b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;

c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie esigenze o di servizi, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministro.

Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato il numero massimo delle ore retribuibili è fissato a 96.

(È approvato).

ART. 13.

Per i servizi per i quali vige il sistema del cottimo, le norme e le tariffe per i lavori resi oltre l'orario di obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate dal direttore generale.

I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria eventualmente stabilita, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del precedente articolo 10 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di II classe o equiparate, per gli impiegati, e di messaggere di III classe o equiparate per gli agenti.

L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal primo comma del precedente articolo 12 rispettivamente per gli impiegati e per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro può elevare detti limiti con propria motivata deliberazione.

I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti massimi suddetti, ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici inquadrati nel ruolo del personale ausiliario, oltre i novecento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni quindici pezzi.

Nel computo mensile le frazioni minori di cinque pezzi si trascurano; quelle fino a dieci si valutano per mezz'ora, quelle superiori per un'ora.

Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese, il computo dei pezzi recapitati si effettua in relazione alle giornate di effettiva presenza al recapito.

(È approvato).

ART. 14.

In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

(È approvato).

CAPO III.

Premio di maggiore produzione.

ART. 15.

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, per attività, diligenza e rendimento si renda meritevole di particolare considerazione può essere concesso un premio nella misura mensile variante fino all'importo massimo previsto nella tabella allegata alla presente legge, vista e firmata dai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.

1°) Tale premio non si corrisponde;

a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;

b) nel primo esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica di « cattivo » o del giudizio complessivo di « insufficiente »;

c) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di « mediocre »).

d) a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia superiori nel complesso a 120 giorni.

2°) Il premio di cui sopra si corrisponde in misura non eccedente la metà a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia in misura non inferiore a sessanta giorni, né superiore a 120 giorni e in misura non eccedente i due terzi a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia in misura non inferiore a 30 né superiore a 60 giorni.

Ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti punti 1°) e 2°), i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di Amministrazione.

La maggiorazione del premio di interessamento attribuita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 7, al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta al perso-

nale medesimo a titolo di assegno personale, non pensionabile, con decorrenza dalla data anzidetta.

Tale assegno è riassorbito in occasione di aumenti derivanti da scatti e promozioni o da miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali, conseguiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali o dal conseguimento di promozioni o di scatti, non potrà essere imputato, ai fini del riassorbimento, più di un terzo del miglioramento stesso.

(È approvato).

CAPO IV.

Indennità di stazione, di porto e di confine.

ART. 16.

Al personale addetto agli uffici istituiti per la corrispondenza e per i pacchi presso le stazioni ferroviarie, i porti, gli aeroporti, le sedi di confine e gli uffici autonomi di sdoganamento, nonché al personale viaggiante ed a quello dipendente da uffici principali distaccato per il servizio di movimento, presso gli scali ferroviari, i porti, gli aeroporti e le sedi di confine, nonché al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, addetto alle stazioni amplificatrici di confine, è attribuita una indennità mensile nella misura appresso indicata:

Direttori di ufficio, ispettori del movimento postale, dirigenti di stazioni amplificatrici di confine . . . L. 3.500

Vice direttori di ufficio, direttori di turno, capolinea e verificatori, capi reparto, sottocapi, capi turno viaggianti, coadiuvanti o facenti funzioni di dirigenti di stazioni amplificatrici . . . » 2.800

Impiegati di ruolo e non di ruolo . . . » 2.000

Agenti di ruolo e non di ruolo » 1.200

Nei riguardi del personale addetto ad alcuni uffici di confine, le indennità di cui al presente articolo potranno essere elevate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, inteso il Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo del 200 per cento.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

Tutte le indennità anzidette sono corrisposte in relazione ai giorni di effettiva prestazione, ai servizi di movimento e a quelli delle stazioni amplificatrici di confine.

(È approvato).

CAPO V.

Indennità per servizio serale e notturno.

ART. 17.

Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo articolo 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spettano le seguenti indennità, orarie:

	Delle ore 22 alle 24	Dalle ore 0 alle 6
Impiegati L.	60	105
Agenti »	45	100

Ai direttori di turno, capituono e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonché ai capituono di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennità di lire 100 per ogni notte.

(È approvato).

ART. 18.

Sono stabilite le seguenti indennità complessive per ciascuna notte, per servizio notturno ridotto non retribuibile con le indennità di cui al precedente articolo:

1°) negli uffici a traffico notturno ridotto:

a) impiegati (per il turno di sette ore di servizio prestato nel periodo dalle 22 alle 8) L. 175

b) agenti per il turno di otto ore prestato come sopra » 130

c) capi tecnici, dirigenti tecnici e assimilabili, e meccanici addetti al normale servizio delle centrali interurbane ed uffici annessi nonché delle stazioni amplificatrici e radiofoniche dei servizi telefonici di Stato (per il turno completo di sette ore prestato tra le ore 22 e le 8) L. 175

d) personale subalterno telefonico addetto al normale servizio delle centrali e stazioni suindicate (per ogni turno completo di otto ore reso tra le ore 22 e le 8) » 130

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui sopra la indennità prevista dall'articolo 17, nel qual caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo;

2°) negli uffici provvisti di speciale dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee:

Impiegati L. 130

(È approvato).

CAPO VI.

Indennità per i servizi viaggianti.

ART. 19.

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere è concessa una indennità la quale viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1°) Indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

Capituono (delle carriere di concetto ed esecutive) L. 93

Impiegati (delle carriere di concetto ed esecutive) » 90

Messaggeri superiori, di 1^a e 2^a classe » 88

Messaggeri di 3^a e 4^a classe » 86

2°) Indennità oraria di servizio (periodi intercorrenti dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio all'ora della discesa dalla vettura, previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonché in viaggio fuori servizio, sia all'andata che al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

Capituono (delle carriere di concetto ed esecutive) L. 18

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

Impiegati (delle carriere di concetto ed esecutive) »	16
Messaggeri superiori, di 1 ^a e 2 ^a classe »	15
Messaggeri di 3 ^a e 4 ^a classe »	14

Le indennità di cui sopra sono contegiate ad ore intere; le frazioni di ora inferiori alla mezza ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto 2) si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e di ritorno per ciascun turno.

3°) Indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio secondo le tariffe risultanti dal precedente articolo 17.

(È approvato).

ART. 20.

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezza ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennità di cui a numeri 1) e 2) del precedente articolo 19, compete una indennità uguale a quella stabilita dall'articolo 10 per il servizio straordinario, nonché, quando ne sia il caso, dall'articolo 17, per il servizio serale e notturno.

(È approvato).

CAPO VII.

Indennità maneggio valori.

ART. 21.

L'indennità di maneggio valori è concessa ai funzionari sottonotati o, in caso di assenza, ai loro sostituti, nella seguente misura mensile:

1°) Cassieri e controllori delle casse provinciali di Roma e Milano e cassiere centrale per i servizi telefonici di Stato L. 6.000

2°) Magazziniere centrale delle carte valori e controllore presso il magazzino centrale carte valori; consegnatario cassiere centrale e vice consegnatario cassiere per vaglia, risparmi e conti correnti, consegnatari e controllori dei depositi centrali materiali postali e telegrafici; capo dell'Economato per i servizi telefonici di Stato; controllore presso il

cassiere centrale per i servizi telefonici di Stato; consegnatario del deposito centrale materiali per i servizi telefonici di Stato e controllore presso il deposito medesimo; cassieri e controllori provinciali nelle direzioni provinciali di 1^a classe, titolari e controllori di uffici vaglia, risparmi e conti correnti, in sede di direzioni provinciali di 1^a classe . . . L. 5.000

3°) Magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo, consegnatario e controllore del magazzino centrale automezzi; direttore e controllore dell'ufficio filatelico di Roma; cassieri e controllori provinciali delle direzioni provinciali di 2^a classe; titolari e controllori uffici vaglia, risparmi e conti correnti nelle direzioni provinciali di 2^a classe . . . » 3.500

4°) Aiuti magazzinieri e aiuti controllori magazzino centrale carte valori, aiuti cassieri e aiuti controllori addetti alla cassa centrale per i servizi telefonici di Stato; cassieri e controllori provinciali delle direzioni provinciali di 3^a classe; cassieri e controllori dei circoli costruzioni e dei centri regionali automezzi; depositari provinciali delle carte valori e relativi controllori, titolari e controllori degli uffici vaglia, risparmi e conti correnti nelle direzioni provinciali di 3^a classe, cassieri e controllori degli uffici di cassa presso le direzioni provinciali senza reparto di ragioneria, titolari e controllori delle sezioni vaglia e risparmi degli uffici principali; consegnatari e controllori dei depositi periferici di materiali postali e telegrafici, nonché di quelli automobilistici; cassieri e controllori presso gli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; consegnatari e controllori dei depositi periferici di materiali per i servizi telefonici di Stato » 2.500

5°) Titolari e controllori degli uffici principali non suddivisi, impiegati addetti con maneggio di denaro agli sportelli dove si disimpegnano servizi di cassa, vaglia risparmi, e conti correnti, da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; aiuti cassieri e aiuti controllori addetti

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

alle speciali sezioni costituite presso le casse provinciali per l'apertura dei versamenti in numerario e per la formazione delle sovvenzioni pure in numerario; cassieri e controllori degli uffici telefonici interurbani di Stato L. 2.000

6°) Titolari e controllori degli uffici interni delle direzioni provinciali con carattere di contabile secondario; capi degli uffici nei quali può essere suddiviso un ufficio principale, con carattere di contabile secondario e controllori degli uffici nei quali può essere suddiviso un ufficio principale » 1.500

E approvato).

CAPO VIII.

Compensi vari.

ART. 22.

Al fattorini telegrafici e ad altri agenti direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fare uso in servizio della bicicletta e per il periodo in cui tale uso è effettuato, è concessa, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennità mensile di lire 1.000. A coloro che facciano uso di mezzi motorizzati è corrisposta l'indennità di lire 1.500.

E approvato).

ART. 23.

Agli impiegati che adempiono all'incarico della manutenzione degli apparati telegrafici, è concessa l'indennità mensile di lire 1.200.

E approvato).

ART. 24.

Agli agenti addetti alla manutenzione delle pile e degli accumulatori negli uffici telegrafici, al personale tecnico incaricato della stessa manutenzione nelle stazioni radioelettriche, agli addetti alle stazioni di ricarica per i trattori elettrici, nonché al personale tecnico incaricato della manutenzione degli accumulatori negli uffici per i servizi telefonici di Stato, è concesso un compenso mensile nella seguente misura:

negli uffici con oltre 500 elementi di pila o di accumulatori L. 510

negli uffici con oltre 300 elementi di pila o di accumulatori L. 340
negli uffici con oltre 50 elementi di pila o di accumulatori » 275
(intendendosi elemento di accumulatore quello costituito da una coppia di piastra positiva - negativa)

I compensi di cui sopra saranno attribuiti a non più di una, due e tre unità rispettivamente, quando trattasi di uffici con impianti di batterie di accumulatori di capacità da 100 a 500, da 500 a 1000 Ah, ed oltre i 1000 Ah.

Al personale che provvede alla manutenzione di più accumulatori in stabilimenti diversi, compete l'indennità corrispondente alla somma degli elementi di pila o di accumulatori dei vari stabilimenti.

Al personale permanentemente addetto ai reparti di manutenzione esistenti presso gli economati delle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, è assegnato un compenso di specializzazione nella misura di lire 160 per ogni giornata lavorativa.

Eguale compenso spetta:

a) agli agenti incaricati dell'accudienza di macchine stampatrici (tipografiche, litografiche, multilith);

b) agli agenti incaricati della piccola manutenzione di macchine calcolatrici, vidimatrici, dattilografiche, negli uffici che hanno in dotazione, in complesso, non meno di venti macchine di detta specie.

Per le frazioni di giornate lavorative, il compenso resta fissato in lire 20 orarie.

E approvato).

ART. 25.

Al personale tecnico, anche se appartenente al ruolo direttivo, e meccanico dei servizi telefonici di Stato addetto alle stazioni amplificatrici, a quelle dei ponti radio, alle centrali interurbane ed agli autocommutatori, all'officina telefonica centrale, alle squadre di manutenzione esterna della rete e agli addetti all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti di telegrafia armonica su cavo, o su linea aerea o addetti a speciali misure di trasmissione, nonché al personale tecnico degli uffici telegrafici incaricato dell'esercizio e manutenzione delle apparecchiature di telegrafia armonica, installate presso gli uffici stessi, agli addetti alle centrali telegrafiche automatiche, telefoto e facsimile, nonché agli sperimentisti addetti a tale compito per tutto l'orario, negli uffici in cui l'assegno lo prevede, è concessa una indennità di ser-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

vizio speciale nelle seguenti misure giornaliere:

Dirigente	L. 250
Coadiuvante o facente funzione comunque denominato	» 150
Meccanici	» 100

L'indennità predetta spetta per i giorni di effettivo servizio.

Nei riguardi del personale addetto agli impianti per i quali è richiesta una particolare specializzazione, le indennità di cui al precedente comma possono essere elevate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, fino ad un massimo del 100 per cento di maggiorazione.

Nei confronti del personale in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, si può applicare la maggiorazione del 200 per cento sulle indennità base previste dal presente articolo.

(È approvato).

ART. 26.

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere o traduttori, compete una indennità mensile di lire 5.000.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo di lire 2.000 mensili.

L'indennità predetta non è corrisposta nei casi di assenza degli impiegati per malattia, congedo od altre cause.

Al personale per i servizi telefonici di Stato che, previ accertamenti, risulti avere conoscenza di lingue estere, è corrisposto un compenso speciale di lire 125 per ogni turno giornaliero di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonché negli uffici internazionali in territorio metropolitano.

La stessa indennità giornaliera spetta agli operatori telegrafici e radiotelegrafici che, previ accertamenti, risultino avere conoscenza di lingue estere, in servizio sui circuiti internazionali e al personale telefonico e radiotelefonico abilitato al servizio con l'estero.

(È approvato).

ART. 27.

Al personale addetto ai servizi telefonici che contribuisce allo sviluppo, al miglioramento ed all'intensificazione del traffico può

essere corrisposto un premio in misura non superiore a lire 5.000 mensili da stabilirsi con le modalità e con le limitazioni di cui al precedente articolo 15.

Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane è altresì corrisposto un premio, per ogni giornata di effettiva prestazione, commisurato al volume complessivo del traffico telefonico mensile dell'ufficio, secondo la seguente tabella:

da 90 a 150 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 70 giornaliere;
da 151 a 179 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 180 giornaliere;
da 180 a 209 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 320 giornaliere;
da 210 unità di conversazioni in poi giornaliere, premio di lire 450 giornaliere.

Il premio di cui al precedente comma, viene maggiorato del 10 per cento nei riguardi dei capi uffici interurbani e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonché delle direttrici ed assistenti degli stessi servizi.

(È approvato).

ART. 28.

Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico tanto in Morse che in fonìa e all'operatore addetto all'espletamento del servizio radiotelefonico è concesso mensilmente un premio di cointeressenza come segue:

per ogni marconigramma trasmesso o ricevuto	L. 15
---	-------

Ai dirigenti e ai capiturno è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.

Il premio spettante al personale di cui al primo comma non può superare mensilmente la somma di lire 3.900, quello spettante al personale di cui al secondo comma non può superare la somma di lire 5.200.

(È approvato).

ART. 29.

Negli uffici telegrafici, determinati dalla Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, è concesso ai telegrafisti ad esse addetti per ogni telegramma di 15 parole (escluso il preambolo) scambiato nel turno di

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

servizio giornaliero, un premio orario di rendimento *tantième* nella misura seguente:

a) con apparati celeri stampanti:

Uffici nazionali:

media oraria da 30 a 35 telegrammi . . .	L. 0,50
media oraria da 36 a 40 telegrammi . . .	» 0,60
media oraria oltre 40 telegrammi . . .	» 0,75

Uffici internazionali:

media oraria da 15 a 35 telegrammi . . .	L. 0,85
media oraria da 36 a 40 telegrammi . . .	» 1,15
media oraria oltre 40 telegrammi . . .	» 1,45

b) con apparato Morse:

media oraria da 10 a 15 telegrammi . . .	L. 1,30
media oraria oltre 15 telegrammi . . .	» 2,30

La somma complessiva delle parole eccedenti le 15 in ciascun telegramma scambiato nella giornata, escluso il preambolo, viene divisa per 20 ed il quoziente è aggiunto al totale dei telegrammi scambiati, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Nelle località sedi di uffici telegrafici principali nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della società telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla società concessionaria medesima e passati al telegrafo un premio di rendimento nella seguente misura:

da 51 a 55 telegrammi/ora . . .	L. 0,20
da 56 a 65 telegrammi/ora . . .	» 0,22
oltre i 65 telegrammi/ora . . .	» 0,25

(È approvato).

ART. 30.

Al personale addetto alle macchine elettrocontabili dei centri meccanografici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è concesso un premio giornaliero di specializzazione e rendimento per ogni giornata di effettivo lavoro:

Capo centro	L. 600
Capi reparto	» 550
Capi gruppo, capiturno e sorveglianti addetti alle grandi macchine	» 525
Capi gruppo alla perforazione manuale	» 275
Operatori alle grandi macchine	L. 500
Operatori alla perforazione manuale	» 250
Controlli e adempimenti vari	» 225

ART. 31.

Al personale addetto ai lavori di linea e alla manutenzione della rete di posta pneumatica, nonché ai gruppi elettrogeni, è concessa una indennità di servizio speciale per ogni giorno di effettiva prestazione nella seguente misura:

Capi delle squadre di lavoro . . .	L. 100
Altro personale compreso quello addetto ai gruppi elettrogeni . . .	» 60

(È approvato).

ART. 32.

A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dall'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica, è concessa un'indennità giornaliera di lire 27.

Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta da essi la paga.

(È approvato).

ART. 33.

Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464, dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53 e dalla legge 13 ottobre 1950, n. 908, sono sostituite dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 34.

Alla maggior spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilità dei propri bilanci.

(È approvato).

ART. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1° luglio 1956.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella allegata al disegno di legge.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

TABELLA DEL PREMIO DI MAGGIORE PRODUZIONE

Coefficiente	QUALIFICHE	Importo mensile
900	Direttore generale di amministrazione	18.000
	Ispettore generale superiore telecomunicazioni	
670	Ispettore generale	15.000
500	Direttore di divisione ed equiparati — Segretario capo ed equiparati (a)	12.000
402	Direttore di sezione ed equiparati — Segretario principale ed equiparati (a)	12.000
340	Consigliere di 1ª classe ed equiparati — Primo segretario ed equiparati — Capo ufficio di 1ª classe ed equiparati (a)	10.000
284-271	Consigliere di 2ª classe ed equiparati — Segretario ed equiparati — Capo ufficio ed equiparati (a)	10.000
240-229	Consigliere di 3ª classe ed equiparati — Segretario aggiunto ed equiparati — Ufficiale di 1ª classe ed equiparati (a)	7.000
211-202	Vice segretario — Ufficiale di 2ª classe ed equiparati (a)	7.000
193-180	Ufficiale di 3ª classe ed equiparati — Titolare di agenzia.	6.000
157	Applicato aggiunto e supplente di ufficio locale	5.500
193-180	Messaggere superiore ed equiparati	10.000
188-173	Messaggere di 1ª classe ed equiparati	7.000
176-159	Messaggere di 2ª classe ed equiparati	6.000
161-151	Messaggere di 3ª classe ed equiparati	5.000
150-142	Messaggere di 4ª classe — Fattorino ed equiparati (b)	5.000
	<i>Personale dei ruoli aggiunti (o dei ruoli speciali transitori sistemabile nei ruoli aggiunti):</i>	
284-240	Carriere personale direttivo	10.000
211	Carriere personale di concetto	7.000
165	Carriere personale esecutivo	6.000
150	Carriere personale ausiliario	5.000
	<i>Personale non di ruolo:</i>	
153	Impiegati avventizi e diurnisti	6.000
142	Agenti avventizi e diurnisti	5.000
	<i>Altre categorie:</i>	
—	Operai permanenti e temporanei	5.000
—	Scortapieghi e procaccia a piedi (c)	5.000

(a) Tra gli equiparati sono compresi i direttori di ufficio locale previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
(b) Tra gli equiparati sono compresi i ricevitori e portalettere, cui il premio è corrisposto proporzionalmente alle ore di servizio.
(c) Proporzionalmente alle ore di servizio.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente « Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia ».

L'onorevole Gatto, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GATTO, *Relatore*. Il continuo aumento dei traffici aerei e la posizione geografica dell'Italia, fanno di essa un centro di incrocio di primaria importanza. È necessario quindi che il paese sia dotato di una adeguata attrezzatura aerea che le consenta di mantenere e migliorare tale posizione di privilegio e di evitare che le correnti di traffico che ora attraversano l'Italia vengano dirottate verso altri paesi.

Sono stati quindi già ampliati gli aeroporti di Ciampino e di Capodichino; è stata iniziata la costruzione degli aeroporti di Fiumicino e di Genova. Con la legge 5 maggio 1956, n. 524, è stato erogato un contributo statale di 10 miliardi di lire per la costruzione dei nuovi aeroporti civili di Palermo e di Venezia.

Nel 1950 a Venezia si costituì un Consorzio per lo sviluppo delle comunicazioni aeree delle Venezia e ad esso partecipano come soci fondatori le Amministrazioni provinciali, il Provveditorato del porto, le Camere di commercio delle province venete, enti bancari, turistici, i principali comuni del Veneto e i Club aerei locali.

Detto Consorzio curò la redazione di un progetto di massima, approvato dal Ministero dei lavori pubblici e dagli altri dicasteri interessati. Il Consorzio, nella seduta del Consiglio di amministrazione del 16 aprile 1956 deliberò di riconoscere nel Provveditorato del porto di Venezia, uno dei soci fondatori, l'ente pubblico più qualificato per assumere in concessione la costruzione e l'esercizio del progettato aeroporto. Il Provveditorato al porto di Venezia, nella sua riunione del 6 marzo 1956 aveva d'altro canto già delibe-

rato di chiedere ufficialmente che gli fosse affidata la costruzione e l'esercizio dell'aeroporto stesso così che esiste una unanimità degli enti locali più importanti, interessati allo sviluppo del traffico aereo nelle Venezia, nel designare il Provveditorato per la costruzione e gestione del progettato aeroporto internazionale.

Non ritengo sia il caso di sottolineare la grande importanza che sta assumendo la costruzione di aeroporti in prossimità dei maggiori scali marittimi e come l'accentramento degli uni e degli altri sotto una unica amministrazione sia in atto ovunque e porto l'esempio di alcuni grandi porti europei quali Marsiglia, Anversa, Calais e Genova.

Anche a Venezia, quindi, dovrebbe logicamente realizzarsi, come già avvenuto nei grandi porti europei, l'accentramento degli scali marittimi e aerei sotto l'unica amministrazione del locale ente portuale.

Non rientrando però fra le attribuzioni del Provveditorato al porto di Venezia la costruzione e la gestione di impianti aeroportuali, si rende necessaria modificare la legge istitutiva del Provveditorato stesso (regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito in legge 8 luglio 1929, n. 1342) che non prevede i nuovi compiti.

Di qui la necessità di approntare il presente provvedimento compilato in accordo e con l'adesione del Ministero della difesa-aeronautica, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro.

Passando ora ad illustrare brevemente gli articoli di cui il provvedimento si compone, dirò che l'articolo 1 modifica la legge istitutiva già citata aggiungendo le nuove necessarie funzioni e riconoscendo la qualifica di persona giuridica di diritto pubblico al Provveditorato del porto.

L'articolo 2 aggiunge al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo, in relazione ai nuovi compiti derivanti all'Ente portuale veneziano nel caso assuma la gestione di servizi aeroportuali, un rappresentante del Ministero della difesa-aeronautica.

L'articolo 3 autorizza il Provveditorato a contribuire alle spese per la costruzione e la gestione di aeroporti nella provincia di Venezia.

L'articolo 4 fa tenere per tali servizi al Provveditorato una gestione speciale con contabilità separata del bilancio ordinario del Provveditorato stesso.

Con l'articolo 5, infine, si estendono per le tasse di registro e bollo per tutti gli atti e contratti del Provveditorato al porto le nor-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

me stabilite per gli atti e i contratti dell'amministrazione dello Stato. Detto articolo contiene anche altri provvedimenti di ordine fiscale.

Dati gli scopi che la legge si propone, ritengo di poter serenamente invitare i colleghi della Commissione a votare a favore del disegno di legge testé da me illustrato. Aggiungo che l'approvazione di esso riveste carattere di urgenza in quanto rende necessaria una rapida costruzione del progettato aeroporto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOGONI. Dichiaro che la mia parte è d'accordo sul disegno di legge testé illustrato e quindi voterò a favore.

TROISI. Il provvedimento in esame si ispira alla tendenza di far sorgere aeroporti in prossimità dei grandi scali marittimi e di affidarne la gestione agli stessi organi amministrativi dei porti marittimi, tendenza che ritengo giusta. Mi dichiaro quindi d'accordo con le conclusioni dell'onorevole relatore.

BENSI. La mia parte approva.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio commerciale del porto di Venezia è affidato al Provveditorato al porto.

Il Provveditorato è persona giuridica di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:

a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della mano d'opera che vi è adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuale, ai Comandanti di porto e ai Direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel Codice della navigazione e del relativo regolamento;

b) gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi fiduciari e di altri analoghi stabilimenti che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;

c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviario secondo gli accordi con-

clusi con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la Capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice della navigazione e nel Regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;

e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;

f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;

g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del Provveditorato al porto.

Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia ».

È approvato).

ART. 2.

Qualora al Provveditorato siano attribuiti i compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, un rappresentante del Ministero della Difesa-Aeronautica sarà chiamato a far parte rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

È approvato).

ART. 3.

All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, è aggiunto il comma seguente:

« Il Provveditorato potrà contribuire alle spese per l'eventuale costruzione e gestione di aeroporti nella provincia di Venezia nella misura che sarà stabilita con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della marina mercantile, di concerto col Ministero del tesoro ».

È approvato).

ART. 4.

I servizi aeroportuali previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge costituiranno una gestione speciale, con contabilità separata dal bilancio ordinario del Provveditorato.

(È approvato).

ART. 5.

Rispetto alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti del Provveditorato al porto sono soggetti alle stesse norme sta-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

bilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

I contributi dello Stato e degli altri Enti pubblici e di privati disposti a favore del Provveditorato al porto, come pure gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti da contrarsi con lo Stato o qualsiasi altro Ente o persona, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici ed arredamenti connessi con i compiti affidati all'Ente, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge

« Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3092).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3093):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bensi, Bima, Bogoni, Boidi, Borsellino, Burato, Calandrone Pacifico, Cerreti, Colasanto, Colognatti, Concas, De Biagi, Ducci, Fiorentino, Gatto, Gorreri, Graziadei, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Lucchesi, Mancini, Maniera, Menotti, Murdaca, Petrucci, Reali, Roasio, Rubeo, Sala, Spadola, Sparapani, Troisi, Viale e Zanibelli.

Sono in congedo:

Simonini e Vigo.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI